Comune di Cariati
Provincia di Cosenza

P.zza R. Trento87062 CARIATI CS)
Tel. Centr. 0983.94021
www.comune.cariati.cs.it
pec: protocollo.cariati@asmepec.it

ORDINANZA N. 1929 DEL 29.08.2022

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da **COVID-19** (Art.50 del D.Lgs.267/2000) - Isolamento fiduciario/quarantena obbligatoria **MINORE XXXXXXXX NATO/A A XXXXXXXX IL XXXXXXX, RESIDENTE/DOMICILIATO IN CARIATI ALLA VIA XXXXXXXX, XX, FIGLIO/A DI XXXXXXXXXX.**

IL SINDACO

PREMESSO che, il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un 'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;

RICHIAMATO, altresì, il D.L. 24/dicembre/2021, n. 22 avente ad oggetto: "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31/marzo/2022;

VISTI il D.L. 7/ottobre/2020, n. 125, il D.L. 2/dicembre/2020 n.158, il D.L. 18/dicembre/2020 n. 72, il D.L. 14/gennaio/ 2021 n. 2, il D.L. 12/febbraio/2021, n. 01, il D.L. 23/febbraio/2021, n. 15, il D.L. 13/marzo/2021, n. 30, il D.L. 6/agosto/2021, n. 111, il D.L. 23/luglio/2021 n. 105, il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, e da ultimo, il D.L. 30/dicembre/2021, n. 229 ad oggetto: "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-i9 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";*

VISTI i D.P.C.M. recanti *"misure urgenti in materia di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVIO-19*" ed il D.P.C.M. del 2/marzo/2021 contenente ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24, 27/novembre, del 5/dicembre/2020, e da ultimo l'ordinanza del 9/gennaio/2021 avente ad oggetto *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"* ;

VISTA la Circolare del Ministro della Salute del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto: "*Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*";

VISTO il rapporto ISS Covid-19 n 53/2020: *"Guida per la ricerca e gestione dei contagi (contact tracing) dei casi di Covid-i9 " ed il Rapporto ISS Covid -19 n. 2/2021*;

VISTO il rapporto ISS Covid-19 n 4/21 del 13/marzo/2021*"Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS -CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-COVID-19"* dal quale risultano specifiche indicazioni circa le misure di prevenzione e protezione a seguito della accertata circolazione in ambito nazionale delle numerose varianti del virus SARS- CoV- 2;

VISTA la Circolare del Ministro della Salute n. 0036254 -11/08/2021- avente ad oggetto: *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B./.6/7.2);*

VISTA, altresì, la Circolare del Ministro della Salute n.0060136 - 30/12/2021 "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 0micron";*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/gennaio/2022 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COViD-20/9. Ordinanza ai sensi dell·art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre /978. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARSCoV- 2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati*.

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica in atto e la persistente diffusa circolazione di varianti;

CONSIDERATO che in tale contesto assume un'importanza primaria, per il contenimento dei contagi e per il controllo dell'infezione, la pronta identificazione dei soggetti potenzialmente infetti attraverso il

tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e il loro stretto isolamento dal resto della comunità finalizzato all'interruzione della catena di trasmissione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussiste, altresì, l'urgente necessità di assicurare la separazione delle persone risultate positive all'infezione da Sars-Cov- 2[1] dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;

VISTA la comunicazione PEC del **29/08/2022** dell'A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Area Territoriale Ionio, acquisita al prot. **n. 13947** contenenti i nominativi di persone affette da SARS - CoV – 2 residenti in questo Comune, riportati nell'allegato elenco;

ACCERTATO che, nell'elenco sopra indicato è compreso il MINORE XXXXXXXX NATO/A A XXXXXXXX IL XXXXXXX, RESIDENTE/DOMICILIATO IN CARIATI ALLA VIA XXXXXXXX, XX, FIGLIO/A DI XXXXXXXXXX.

in quanto soggetto POSITIVO a Covid-19, per il quale è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena obbligatoria dal **27/08/2022;**

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale* ...";

VISTI gli arti. 32, 117 comma 2 e 118 della Costituzione;

VISTO D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riportati;

IL/LA MINORE XXXXXXXX NATO/A A XXXXXXXX IL XXXXXXX, RESIDENTE/DOMICILIATO IN CARIATI ALLA VIA XXXXXXXX, XX, FIGLIO/A DI XXXXXXXXXX. con decorrenza dal 27/08/2022 è sottoposto/a, in via cautelativa, alla misura dell'isolamento fiduciario /quarantena obbligatoria da osservare presso l'attuale domicilio, o luogo diverso eventualmente individuato dalla competente Autorità Sanitaria, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Area Territoriale Ionio;

- **Al/LA sig. XXXXXXXXX NATO/A A XXXXXXX IL XXXXXXX, RESIDENTE/DOMICILIATO IN CARIATI, VIA XXXXXXXXX, XX nella qualità di genitore del minore XXXXXXXXXX sopra generalizzato**, a far osservare allo stesso l'isolamento fiduciario disposto con la presente ordinanza**;**

APPLICA al medesimo soggetto, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria le seguenti misure:

a) ***E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO*** **di spostamento e di contatti sociali ed obbligo di osservare tutte le misure precauzionali previste dai protocolli sanitari e dall'I.S.S.,** ***per un periodo di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività*** **al termine del quale, in caso di assenza di sintomi, risulti eseguito (anche presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati) un test molecolare o antigenico con risultato negativo (10 giorni + test), ovvero** ***per un periodo di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi*****, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);**

b) ***AI SOGGETTI CONTAGIATI*** ***che hanno precedentemente ricevuto la dose booster, o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo*** anche presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.

c) ***AI SOGGETTI ASINTOMATICI*** *che si trovano in quarantena e/o che risultino asintomatici da almeno 3 giorni in isolamento domiciliare, nonché a quelli in auto sorveglianza****, è consentito richiedere***

---

[1] ***Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo*** rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste dell'Health Security Committee (HSC), ***eseguito dagli erogatori pubblici e privati all'uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare***) (***cfr. Ord. del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/gennaio/2022***)

volontariamente e a proprio carico, l'esecuzione di un test antigenico rapido presso una struttura privata, alternativamente al test effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

*Per tali soggetti, decorso il numero minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia**, è consentito lasciare il proprio domicilio per recarsi presso l'erogatore privato più prossimo al luogo di isolamento/quarantena, per effettuare il test finalizzato alla valutazione del termine delle misure. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascheri ne FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.).***

d) ***E' FATTO OBBLIGO**, inoltre, al sopra individuato soggetto obbligato, di informare immediatamente il proprio medico di famiglia in merito a quanto disposto con la presente ordinanza.*

AVVERTE

Nel caso di positività a lungo termine, cioè quando la persona continua a risultare positiva al test molecolare o antigenico per Sars-CoV-2", se asintomatica da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia)[2], potrà interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno.

DISPONE

1) **DI NOTIFICARE** la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento:
   - **Al/ALLA sig. XXXXXXXXX NATO/A A XXXXXXX IL XXXXXXX, RESIDENTE/DOMICILIATO IN CARIATI, VIA XXXXXXXXX, XX nella qualità di genitore del minore XXXXXXXXXX sopra generalizzato,;**
   - **Alla Polizia Municipale di Cariati;**
   - **All'A.S.P. di Cosenza Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Area Territoriale Ionio;**

   ciascuno per le proprie competenze, al fine di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
2) **CHE LA PRESENTE ORDINANZA** sia pubblicata all'Albo Pretorio Online nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, oscurando i dati personali.
3) **CHE I DATI PERSONALI INERENTI LE MISURE**, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del DPR 2016/679.
4) **LA TRASMISSIONE** della presente ordinanza a:
   - Prefettura UTG Cosenza
   - ASP Cosenza
   - Regione Calabria - Dipartimento di Tutela della Salute -
   - Polizia Municipale di Cariati
   - Stazione Carabinieri di Cariati
5) **SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO**, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.19/20 con la sanzione pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00.

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.TO IL SINDACO
Avv. Filomena GRECO

---

[2] L'**ageusia** è la **perdita del gusto** causata da infezioni delle vie respiratorie superiori, traumi cranici, assunzione di farmaci e a malattie che possono essere associate anche alla perdita dell'olfatto (**anosmia**). Non sempre si tratta di una perdita totale, quando si tratta di una **riduzione** del **senso del gusto** si parla di **ipogeusia**, mentre quando il **gusto è alterato** si parla di **disgeusia.**